

Comune di Pralboino

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18 del 04-09-2014.

Copia

OGGETTO: AZZERAMENTO E NON APPLICAZIONE TASI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, addi quattro del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai Signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P A	
1	SPOTI FRANCO	P	
2	DECCA PAOLO	P	
3	GUARNERI CLAUDIA	P	
4	PLODARI ANGELO	P	
5	BROCCHETTI ALESSANDRO	P	
6	GATTI SONIA	Р	
7	TRINCA JURI	P	
8	MILANESI CLAUDIO	P	
9	VENTURA WALTER	P	
10	PEGOIANI CRISTIAN	P	
11	PARI MATTEO	A	
Presenti 10 Assenti 1			

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LANFREDI LUIGI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco FRANCO SPOTI ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

VISTO l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147,il quale ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 669 e 671 della Legge 147/2013 secondo i quali il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

VISTO il comma 669 il quale prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari;

VISTI i commi 675 e 676 secondo i quali la base imponibile della Tassa e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

CONSIDERATO che per l'anno 2014 le aliquote IMU e le detrazioni adottate in questo Comune sono le seguenti:

- aliquota abitazioni principali Cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze 4 per mille detrazione € 200,00
- Aliquota per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni 9,80 per mille;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure agevolative;

CONSIDERATO che ai sensi dei commi n. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni:
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

CONSIDERATO che il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera popolazione;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dal comma 676 della L. 147/2013, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

VISTO l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTO il Decreto Ministero Interno del 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 23 luglio 2014, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30 settembre 2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n.0, contrari n.2 (Ventura e Pegoiani), espressi da n. 10 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 di disporre per l'anno 2014 l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.
- 2) di stabilire per l'anno 2014 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nella seguente misura:

Oggetto	Aliquota
Aliquota abitazioni principali ed assimilate e	0
relative pertinenze	
Aliquota abitazioni principali cat.A1-A8-A9 e	0
relative pertinenze	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9	
comma 3 bis, del D.L. 30/12/1997 n. 557, convertito	0
in L. 133/94	
Altri fabbricati	0
Aree fabbricabili	0

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine del 10 settembre 2014, così come previsto dall'art. 4 comma 12 quater della Legge 23 giugno 2014 n. 89, disposizioni introdotte in sede di conversione del Decreto Legge n. 66/2014;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI	CONSIGLIO	COMUNALE N. 18 DEL 04-09-2014
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBEI AZZERAMENTO E NON APPLICAZIONE T		ı
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SI (Art.49, comma L. T.U		
VISTO si esprime parere Favorevole motivazioni allegate		
Pralboino, 28-08-2014		SPONSABILE DEL SERVIZIO .to Rag. DOMENICA AIMO
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SE (Art.49, comma 1, T.U.		

Pralboino, 28-08-2014

motivazioni allegate

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. DOMENICA AIMO

IL Sindaco F.to FRANCO SPOTI

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LANFREDI LUIGI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni dal 08.09.2014 al 23.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LANFREDI LUIGI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03.10.2014, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Pralboino

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to LANFREDI LUIGI

Lì,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pralboino 08.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
LANFREDI LUIGI